

Dipartimento DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale CENTRALE ACQUISTI

Direttiva del Presidente

N. R00003 del 03/07/2013

Proposta n. 10291 del 01/07/2013

Oggetto:

Direttiva in materia di acquisizione di beni e servizi in economia



REGIONE LAZIO

DIRETTIVA N. **del**

OGGETTO: direttiva in materia di acquisizione di beni e servizi in economia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, concernente: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni concernente: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* ed in particolare l’articolo 498 bis, ai sensi del quale *“la Regione persegue, nei confronti delle strutture della Giunta regionale, degli enti dipendenti, delle società a totale partecipazione regionale, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, la razionalizzazione degli acquisti nell’ambito delle procedure di fornitura dei beni e dei servizi, al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica e l’attuazione del piano di rientro dal debito sanitario, nonché l’ottimizzazione e l’innovazione del processo di approvvigionamento dei beni e dei servizi stessi”*;

VISTO l’articolo 64 del citato regolamento regionale 1/2002, che detta disposizioni in materia di atti d’indirizzo politico-amministrativo;

RITENUTO necessario fornire precise indicazioni alle strutture regionali volte alla corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi in economia, nel rispetto dei principi di celerità, semplificazione, efficacia, efficienza, economicità, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità e pubblicità;

CONSIDERATO CHE per “acquisti in economia” si intendono, tradizionalmente, forme di acquisizione di beni e servizi entro determinati limiti di prezzo, inferiori alla soglia comunitaria, previsti dall’articolo 125, commi 9 e 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", cosiddetto Codice degli appalti;

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* e successive modifiche;

CONSIDERATO CHE il citato comma 450 ha disposto che, fermo restando gli obblighi e le facoltà concernenti gli approvvigionamenti di beni e servizi attraverso le convenzioni quadro, tutte le pubbliche amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (attualmente quantificata in euro 200.000), sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in attuazione dell'articolo 328 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO l'articolo 2, comma 225 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", secondo cui la società Consip conclude accordi quadro cui le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità-prezzo rapportati a quelli degli stessi accordi quadro;

VISTO altresì, l'articolo 287, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, "*fatta salva la facoltà di ciascuna stazione appaltante di istituire un sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell'articolo 60 del codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche avvalendosi di Consip ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per le stazioni appaltanti [...]*";

VISTO l'articolo 1, comma 449 della l. 296/2006 che ha dettato un regime più stringente per gli enti del servizio sanitario nazionale, prevedendo che gli stessi "*...sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip*";

VISTO inoltre l'articolo 15, comma 13, lett. d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*", secondo il quale gli enti del servizio sanitario "*ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa*";

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, relativamente a determinate categorie merceologiche ha dettato una disciplina particolare prevedendo che "*...le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di*

negoiazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile”;

VISTO l'articolo 125, comma 10, del d.lgs. 163/2006 che disciplina le modalità di acquisizione di beni e servizi in economia nei limiti di importo stabiliti dall'amministrazione per le singole categorie di beni e servizi, nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

VISTO il comma 11 del citato articolo 125 del Codice degli Appalti, ai sensi del quale *“per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;*

PRESO ATTO che in merito all'ambito di applicazione del citato articolo 1, comma 450 della l. 296/2006, è intervenuta la Corte dei Conti, la quale, con parere n. 92 del 18 marzo 2013, si è chiaramente espressa circa l'obbligatorietà del ricorso ai mercati elettronici per l'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario da parte delle Pubbliche Amministrazioni, affermando l'estensione dell'obbligo di acquisto, mediante mercati elettronici, anche agli acquisti in economia, sostenendo, in particolare, che *“la possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 Cod. contr. Pubbl. al di fuori di tali mercati residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati; pertanto nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, l'ente, da un lato, dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili, e, ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici. In questa prospettiva, l'unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non possa*

essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte; ovvero, pur disponibile, si appalesi - per mancanza di qualità essenziali - inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente. Tale specifica evenienza dovrà essere prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l'effetto, si arricchiscono. In difetto di siffatta rigorosa verifica l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450..., nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MEPA, inficerà il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 1 L. 135/2012 comportando le connesse responsabilità”;

VISTI gli articoli 1, commi 1 e 8, e 15, comma 13, del d.l. 95/2012, che prevedono precise sanzioni e responsabilità, richiamate anche dal menzionato parere della Corte dei Conti, in conseguenza della violazione delle norme sulle modalità di acquisizione di beni e servizi sotto soglia, disponendo che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip sono nulli, e comportano illecito disciplinare, responsabilità amministrativa e, qualora ne ricorrano i presupposti, responsabilità contabile;

CONSIDERATO CHE il citato articolo 125, comma 10, del Codice degli appalti, prevede che *“L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze”;*

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2004, n. 211 *“DPR 20 agosto 2001, n. 384: Semplificazione dei procedimenti di spese in economia. Modalità e procedure da eseguire per l’esecuzione in economia di beni e servizi”;*

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2009, n. 202 *“Revisione dell’Albo dei fornitori di beni e servizi della Regione Lazio – DGR 211/2004”;*

PRESO ATTO che “l’albo” dei fornitori, come disciplinato dalle deliberazioni da ultimo citate, non possiede le caratteristiche di “mercato elettronico” ai sensi dell’articolo 328 del citato D.P.R. 207/2010;

RITENUTO pertanto che tale albo, nelle more dell’aggiornamento delle citate deliberazioni della Giunta regionale e della definizione di procedure informatizzate che garantiscano un adeguato flusso informativo, va attualmente considerato, alla luce delle suddette profonde e sostanziali modifiche alle procedure ed alle modalità di acquisizione di beni e servizi, quale strumento di carattere residuale, il cui utilizzo va limitato alle sole ipotesi in cui l’amministrazione, dopo aver esperito la ricerca dei beni e dei servizi attraverso i mercati elettronici ovvero gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente, abbia la necessità di acquisire tali beni e servizi;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Le strutture regionali, per quanto di propria competenza, sono tenute:

- a) al rigoroso e puntuale rispetto delle disposizioni vigenti in materia di acquisizione di beni e servizi in economia, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte dei

conti nel parere 92/2013 citato in premessa, nel quale si sostiene l'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico anche per l'acquisizione di beni e servizi in economia, tenendo conto che caratteristica fondamentale del mercato elettronico è quella di consentire acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica;

b) a procedere tramite richiesta di offerta (RDO) ai fornitori selezionati dalla stazione appaltante tra quelli abilitati al mercato elettronico anche se il MePA mette a disposizione la categoria merceologica ma non il bene o servizio oggetto dell'acquisto;

c) a ricorrere alla procedura di acquisizione al di fuori dei mercati elettronici, solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi di cui si ha necessità;

d) ad evidenziare, nell'ipotesi sub lettera c), in fase di determinazione a contrarre, le caratteristiche tecniche necessarie del bene ovvero della prestazione, nonché a dichiarare di aver effettuato il preventivo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili;

e) nelle more dell'aggiornamento delle citate deliberazioni della Giunta regionale e della definizione di procedure informatizzate che garantiscano un adeguato flusso informativo, ad utilizzare l'albo fornitori di cui alle citate deliberazioni della Giunta regionale nelle sole ipotesi in cui l'amministrazione, dopo aver esperito la ricerca dei beni e dei servizi attraverso i mercati elettronici ovvero gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente, abbia la necessità di acquisire tali beni e servizi;

f) a rispettare i principi di rotazione, non discriminazione e parità di trattamento, che trovano applicazione sia nelle ipotesi di ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia attraverso il mercato elettronico, sia al di fuori di esso, ivi comprese le ipotesi di affidamento diretto entro il limite di importo di quarantamila euro, come peraltro rilevato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP);

g) a tenere in debita considerazione la particolare disciplina dettata nell'ambito del settore sanitario, dai decreti del commissario *ad acta*, adottati nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti ai sensi della normativa vigente, in relazione all'attuazione del piano di rientro dal debito sanitario.

Il presente provvedimento, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Centrale acquisti, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta di n. 5 pagine, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì

IL PRESIDENTE